



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE (FISA) AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n. 1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca*" pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l'art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede "*Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca*";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2022/C 414/01 "*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*";

VISTO il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023, recante modifica del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (di seguito Regolamento GBER);

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”*;

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura non regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, nn. 564/2021 e nn. 615/2021;

VISTO l'articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, che istituisce il *“Fondo italiano per le scienze applicate”* (di seguito FISA);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 1314, e ss.mm.ii.;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, n. 327 del 29 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 26 aprile 2022 n. 1139, con il quale, in attuazione delle disposizioni del richiamato articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stati stabiliti criteri e modalità di assegnazione delle risorse del FISA;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, n. 582 del 24 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 20 luglio 2022 n. 1924, con il quale, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 del predetto Decreto n. 327 del 29 marzo 2022, è stata istituita la ivi prevista Cabina di Regia per le attività di indirizzo delle iniziative, di approvazione degli Avvisi e le successive attività di monitoraggio dei risultati e delle ricadute delle proposte finanziate;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, n. 689 del 25 maggio 2023, di rinnovo della suddetta Cabina di Regia;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy n. 916 del 27 giugno 2024, di sostituzione e nomina del componente della Cabina di Regia in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il verbale della seduta della Cabina di regia del giorno 11 luglio 2024, nel corso della quale è stata approvata la proposta di Avviso pubblico di cui all'articolo 2 del richiamato Decreto n. 327 del 29 marzo 2022, a valere sulle risorse dell'anno 2024;

VISTO il decreto MEF del 31 dicembre 2021 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7725 piano gestionale 01 lo stanziamento per l'anno 2022 del "Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA)";

VISTE le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7725 per l'esercizio 2024, pari a € 172.109.273,00.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

DECRETA

Articolo 1 ***Definizioni***

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:
 - a) *“CNVR”*: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) *“Ente di appartenenza” (Affiliation Institution)*: il soggetto giuridico, di natura pubblica o privata, di appartenenza del *Principal Investigator*;
 - c) *“Enti Pubblici di Ricerca” (EPR)*: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016;
 - d) *“Ex Ante”*: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente fino alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo a seguito dell'adozione del decreto di concessione del Ministero;
 - e) *“Ex Post”*: il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;
 - f) *“FISA”*: il Fondo Italiano per le Scienze Applicate di cui all'articolo 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituito al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, con uno stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 172.109.273,00 di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025;
 - g) *“In Itinere”*: il periodo a far data dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di concessione fino alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;
 - h) *“Intensità di Aiuto”*: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014;
 - i) *“Ministro e Ministero”*: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - j) *“Impresa”*: come definita al paragrafo 2 “Nozione di impresa e attività economica” della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: “(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività”;
 - k) *“Organismo di Ricerca”*: entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali alla ricerca), indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- l) *"PNR 2021-2027"*: Programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;
- m) *"Principal Investigator"* (di seguito anche solo PI): il ricercatore, appartenente al settore pubblico o privato della ricerca nazionale, che - qualunque sia il suo status giuridico, italiano o straniero - abbia la responsabilità di coordinare le attività di ricerca condotte nell'ambito del progetto;
- n) *"Ricerca fondamentale"*: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
- o) *"Ricerca Industriale"*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- p) *"Soggetto Beneficiario"*: ogni soggetto di natura giuridica pubblica o privata destinatario delle agevolazioni a valere sulle risorse del FISA;
- q) *"Soggetto ospitante" (Host Institution)*: il soggetto giuridico, di natura giuridica pubblica o privata, altamente qualificato nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, presso cui il *Principal Investigator* dichiara di svolgere le attività progettuali;
- r) *"Soggetto Proponente"*: il *Principal Investigator* che propone la domanda;
- s) *"Sviluppo Sperimentale"*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

nuovio migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- t) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- u) "Università": le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari ad ordinamento speciale (il Gran Sasso Science Institute (GSSI), la Scuola IMT Alti Studi Lucca, la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste).

Articolo 2

Finalità e oggetto dell'intervento

1. In attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 327 del 29 marzo 2022, attraverso il presente Avviso il Ministero destina le risorse del FISA per l'anno 2024 al fine di sostenere, secondo i criteri e le metodologie di seguito descritti, proposte progettuali di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale presentate da singoli ricercatori (*Principal investigator*) e che mostrino spiccate caratteristiche di originalità ed innovatività e siano al contempo in grado di favorire ricadute socio-economiche e industriali.

Articolo 3

Dotazione finanziaria

1. Le risorse complessive a copertura del presente Avviso sono pari a € 172.109.273,00 (centosettantaduemilioneicentonovemiladucentosettantatre/00) a valere sul capitolo 7725.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono ripartite tra le aree tematiche di cui al successivo articolo 5, comma 2, in maniera proporzionale al relativo costo delle proposte pervenute.
3. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse il Ministero si riserva, su proposta della Commissione di cui all'articolo 10, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulle ripartizioni di cui al precedente comma 2, al finanziamento di ulteriori proposte progettuali, anche appartenenti a diversa area tematica, utilmente collocate nelle graduatorie di cui al successivo articolo 9, comma 10.
4. Ai fini dell'attuazione del presente bando il Ministero si riserva altresì la possibilità di utilizzare fondi che dovessero risultare disponibili, in coerenza con le finalità del presente avviso nonché procedere ad eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Articolo 4 ***Soggetti ammissibili***

1. Le proposte progettuali sono presentate da una persona fisica (*Principal Investigator*), di cui alla precedente lettera m) dell'articolo 1, comma 1, del presente Avviso, congiuntamente al Soggetto Ospitante (*Host Institution*), presso cui si prevede di svolgere le attività progettuali.
2. Il *Soggetto Ospitante*, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera q):
 - a. deve avere la qualificazione di "impresa" (ai sensi della definizione riportata al precedente articolo 1, comma 1, lettera j);
 - b. deve essere necessariamente diverso dal soggetto giuridico di appartenenza (*Affiliation Institution*) del *Principal Investigator*;
 - c. deve avere sede operativa nel territorio dello Stato italiano;
 - d. deve documentare, ai fini della relativa valutazione, il possesso di alta qualificazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica di pertinenza del progetto.
3. Il Soggetto Ospitante deve garantire al *Principal Investigator*, nel rispetto delle regolamentazioni interne, ampia autonomia decisionale nello sviluppo delle attività progettuali e nella gestione delle risorse finanziarie assegnate a valere sull'Avviso, secondo uno specifico formale Accordo tra le parti che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, regoli i rispettivi ruoli, le responsabilità, gli ambiti di competenze.
4. L'Accordo di cui al precedente comma 3 deve essere trasmesso unitamente alla documentazione progettuale in sede di presentazione di domanda.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

5. Ciascun PI identificato tramite il proprio codice fiscale può presentare una sola proposta, pena l'esclusione delle domande presentate successive alla prima.
6. Il *Principal Investigator* deve essere legato all'*Affiliation Institution* da un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto ad esso assimilabile come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.
7. La proposta progettuale deve necessariamente prevedere la presenza di un *Organismo di ricerca* di cui alla lettera k) dell'articolo 1, comma 1, che rechi - secondo le modalità precisate al successivo articolo 7, comma 2 - un apporto funzionale e strategico al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.
8. Non sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente Avviso i *Principal Investigator* le cui proposte risultino assegnatarie di contributi a valere sull' Avviso FISA 2022, D.D. n. 1405 del 13.09.2022 nonché sull'Avviso FISA 2023, D.D. n. 1233 del 01.08.2023. Le proposte presentate nelle more dell'adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui all'Avviso FISA 2022 e Avviso FISA 2023 devono intendersi ammesse con riserva, determinandosene l'automatica decadenza in casi di intervenuto eventuale provvedimento di concessione.

Articolo 5

Caratteristiche delle proposte progettuali e aree tematiche

1. Le proposte progettuali, redatte in lingua inglese, devono avere una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, e un costo complessivo non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00). Devono inoltre ricomprendere, secondo una chiara articolazione, le seguenti attività finanziabili, in accordo con le definizioni di cui al precedente articolo 1:
 - preliminari, e non preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale, attività di Ricerca fondamentale;
 - attività di Ricerca industriale, preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale;
 - non preponderanti, rispetto al complessivo valore della proposta progettuale, attività di Sviluppo sperimentale.
2. Le proposte devono interessare una delle seguenti aree tematiche, articolate secondo le specifiche proposte all'Allegato 1:
 - *Advanced Manufacturing*
 - *Advanced Materials*
 - *Life-Science Technologies*
 - *Micro/Nano-Electronics, Photonics And Quantum Technologies*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

- *Artificial Intelligence*
 - *Security, Connectivity And Space*
3. Le tematiche di riferimento della proposta rilevano ai fini della distribuzione delle risorse stanziare dal presente Avviso secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 2 e ai fini della formazione dei Panel di cui al successivo articolo 9.
4. Le proposte, redatte secondo l'Allegato 2 (*Project proposal*) al presente Avviso, devono riportare:
- a) descrizione del progetto in termini di attività previste, metodi di lavoro in funzione dei livelli di TRL considerati, obiettivi e risultati attesi;
 - b) descrizione dei soggetti coinvolti (PI, AI, HI, ODR) in termini di competenze ed esperienze anche con riferimento allo sfruttamento dei risultati della ricerca;
 - c) caratteri di originalità e innovatività con specifico riferimento allo stato dell'arte internazionale;
 - d) ricadute e impatti dei risultati perseguiti, in termini di nuovi prodotti o servizi in grado di contribuire alla risoluzione di importanti problematiche sociali e di introdurre, nel contesto socio-economico e/o industriale di riferimento, significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo e/o servizio;
 - e) attività e relativi costi preventivati per ciascuno dei soggetti partecipanti con l'indicazione della eventuale quota di cofinanziamento a carico del Soggetto Ospitante, Ente di Appartenenza o soggetti terzi idonea a ridurre l'agevolazione a valere sul Fondo FISA.
 - f) cronoprogrammi di attuazione.
2. A pena di esclusione, le proposte devono altresì essere corredate dai seguenti documenti:
- *curriculum vitae* del *Principal Investigator* redatto in lingua inglese;
 - accordo di cui all'articolo 4, comma 3.

Articolo 6 **Costi ammissibili**

1. I costi ammissibili comprendono:
- a. le spese di personale** dipendente del soggetto beneficiario, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto della proposta progettuale;
 - b. i costi degli strumenti e delle attrezzature** nella misura e per il periodo in



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

- cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
- c. i costi delle licenze e dei brevetti** nonché dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di studio e ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - d. gli altri costi di esercizio**, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e innovazione. Sono inoltre inclusi i costi relativi all'open science e attività di comunicazione e disseminazione e quelli relativi alla mobilità;
 - e. le spese generali supplementari** (costi indiretti) calcolate nella misura forfettaria del 25 per cento dei costi diretti ammissibili.
2. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato.

Articolo 7

Soggetti ammissibili, costi ammissibili e quota di partecipazione

1. Con riferimento alla partecipazione dei soggetti ammissibili e ai relativi costi, si precisa che:
 - a) *l'Host Institution* e l'Organismo di Ricerca possono sostenere e rendicontare tutte le categorie di spesa indicate al precedente articolo 6, comma 1;
 - b) *l'Affiliation Institution* può sostenere e rendicontare unicamente le spese di personale riconducibili alle ore-uomo del *Principal Investigator*, maggiorate del 25% a titolo di spese generali supplementari
2. Con specifico riferimento alla partecipazione dell'Organismo di Ricerca, lo stesso potrà svolgere attività per una quota non superiore al 20% dei costi complessivi del progetto. Resta fermo che ove l'Organismo di Ricerca coincida con *l'Affiliation Institution* alla quota innanzi menzionata si aggiungono, adeguatamente evidenziati, i costi di cui al precedente comma 1, lettera b).



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

Articolo 8 ***Agevolazioni concedibili***

1. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 25 del Regolamento GBER.

Articolo 9 ***Modalità e criteri di valutazione delle proposte progettuali***

1. Le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione scientifica ed economico-finanziaria. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta nonché della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.
2. Per ciascuna delle proposte, distribuite secondo la tassonomia delle aree di cui al comma 2 del precedente articolo 5, è effettuata una valutazione scientifica e una valutazione sulla capacità economico-finanziaria dei Soggetti Ospitanti e degli altri Soggetti beneficiari di natura privata.
3. La valutazione scientifica delle proposte è effettuata, per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 2, da Panel di almeno 3 Esperti Tecnico Scientifici (ETS) nominati con provvedimento del Ministero e individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali ed eurounitarie.
4. La valutazione di cui al precedente comma si svolge secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MINIMO	PUNTEGGIO MASSIMO	SOGLIA DI AMMISSIBILITA'
a)	Qualità (riferita alla qualità scientifica e alle esperienze in termini di sfruttamento dei risultati) del PI, del Soggetto Ospitante e degli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali	0	12	10



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

b)	Autonomia e capacità decisionale, organizzativa e di coordinamento del PI rispetto a tutti i soggetti partecipanti alla proposta progettuale	0	6	4
c)	Innovatività e originalità della proposta rispetto allo stato dell'arte internazionale	0	12	10
d)	Rilevanza della proposta in termini di impatto socio-economico e capacità della proposta di introdurre, nella tempistica indicata e nel contesto industriale di riferimento, significative e competitive innovazioni di prodotto e/o di processo e/o servizio	0	15	12
e)	Congruità economica della proposta, in termini di coerenza ed adeguatezza del budget rispetto alle attività ed ai relativi obiettivi previsti.	0	7	5
f)	Rilevanza della quota di cofinanziamento, anche tenuto conto di eventuali ulteriori mezzi e/o risorse a carico del Soggetto Ospitante, Ente di Appartenenza o soggetti terzi, idonei a ridurre l'agevolazione a valere sul Fondo FISA.	0	18	15
TOTALE		0	70	

5. Agli esperti compete un compenso determinato ai sensi delle normative vigenti in materia e comunque nel limite massimo del 2% (due per cento) della somma complessiva di cui al precedente articolo 3, comma 1.
6. La valutazione della capacità economico-finanziaria dei Soggetti Ospitanti e degli altri Soggetti beneficiari di natura privata è effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.
7. Per ciascuna delle aree di cui al comma 2 del precedente articolo 5, le proposte saranno giudicate ammissibili alla fase negoziale purché abbiano conseguito un punteggio complessivo di almeno 60 punti sui 70 conseguibili e comunque nel



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

rispetto delle soglie di ammissibilità di cui al precedente comma 4. Rimane inteso che l'ammissione alla fase negoziale è anche vincolata all'esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 6.

8. Alle proposte giudicate ammissibili ai sensi del precedente comma 7 del presente articolo è attribuito un punteggio aggiuntivo sino ad un massimo di 3 punti, in presenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a. PI di genere femminile (1 punto);
 - b. PI di età inferiore ai 35 anni (1 punto);
 - c. *Organismo di Ricerca* partecipante soggetto distinto dall'*Affiliation Institution* (1 punto)

Le graduatorie formate ai sensi del presente comma dovranno essere adottate entro e non oltre 45 giorni dal termine di cui all'art. 16 comma 1.

9. All'esito della valutazione di cui al presente articolo, ove i progetti abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, viene data preferenza alla proposta presentata dal *Principal Investigator* più giovane di età.
10. Le proposte ammissibili accedono alla fase negoziale nell'ordine delle graduatorie formate ai sensi dei precedenti commi 7 e 8 e tenuto conto delle disponibilità finanziarie assegnate ai sensi del precedente articolo 3 del presente Avviso.

Articolo 10 ***Fase negoziale***

1. Per le proposte giudicate ammissibili ai sensi del comma 10 del precedente articolo 9, il Ministero avvia una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi in sede di valutazione.
2. La fase negoziale è condotta da una Commissione nominata con provvedimento del Ministero e composta da un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di Presidente, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da un componente, in qualità di coordinatore, di ciascun Panel di Valutazione di cui al precedente articolo 9, comma 3.
3. La Commissione di cui al precedente comma 2 definisce le modalità di svolgimento della negoziazione che può riguardare, tra l'altro:
 - la rideterminazione del piano dei costi;
 - la definizione dei *milestones e targets*, intermedi e finali, connessi all'attuazione e il relativo piano delle erogazioni;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

- altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.
4. La fase negoziale si conclude con la finalizzazione della documentazione esecutiva dell'intervento ai fini dell'avvio della procedura di contrattualizzazione di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati

1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il cronoprogramma di attuazione, l'insieme dei *milestones e targets* - intermedi e finali - ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, lo schema di disciplinare, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Proponente per la successiva formale sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
3. Il decreto di concessione delle agevolazioni deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
4. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti fruitori sono iscritti dal Ministero, ove necessario, nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca.
5. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo a seguito dell'adozione del decreto di concessione.

Articolo 12

Valutazione tecnico-scientifica in itinere

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i soggetti beneficiari trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti dal progetto



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

approvato. Il beneficiario relaziona altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione della propostaprogettuale.

2. La documentazione attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione degli Esperti Tecnico-Scientifici di cui al precedente articolo 9, comma 3.
3. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in favore del soggetto beneficiario al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Ministero assume le conseguenti determinazioni di cui all'articolo 14, comma 6.

Articolo 13

Verifiche amministrativo-contabili in itinere

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali il soggetto beneficiario, trasmette con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute.
2. Le verifiche rispetto alle rendicontazioni di spesa presentate dal soggetto beneficiario sono demandate ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 e comma 6. Gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo attivano la procedura di riallineamento contabile di cui al successivo articolo 14, comma 4.

Articolo 14

Erogazioni e relative garanzie

1. Il soggetto beneficiario, in esito alla fase di sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia.
2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 13, il Ministero, in coerenza con il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei *milestones e target* e previsti dal decreto di concessione dell'agevolazione di cui al precedente articolo 11, dispone le erogazioni del contributo pubblico, sino al massimo del 90% dell'agevolazione complessivamente approvata.
3. La documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 13 è sottoposta alle valutazioni del Ministero, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

4. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il Ministero accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
5. L'erogazione finale è disposta a conclusione della proposta progettuale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati secondo la procedura descritta nel presente articolo. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.
6. In caso di mancata restituzione degli importi per i quali è stato disposto il recupero, il Ministero adotta ogni utile determinazione a tutela dell'interesse pubblico, anche mediante:
 - a. il fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e *ss.mm.ii.*, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del soggetto attuatore e/o dei soggetti esecutori maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso il Ministero o altra Amministrazione;
 - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'articolo 6, comma 6-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
7. Ove il Ministero ricorra al recupero delle medesime somme dovute da un soggetto di diritto pubblico, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di credito e debito tra Amministrazioni.

Articolo 15

Varianti, valutazione, monitoraggio e meccanismi sanzionatori

1. Per la disciplina delle varianti progettuali, della valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post e per i casi di morosità, revoca e interruzione, si rinvia alle disposizioni degli articoli 15, 16, 17 del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e *ss.mm.ii.*

Articolo 16

Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali debbono essere presentate, esclusivamente tramite i servizi



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

dello sportello telematico <https://fisa-submission.mur.gov.it>, a partire dalle ore 12:00 del 9 settembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 11 ottobre 2024, utilizzando la modulistica presente sul predetto sportello telematico.

2. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal Ministero esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.
3. Il proponente deve fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 17 **Accesso aperto**

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati del Progetto e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science".

Articolo 18 **Responsabile dell'Avviso**

1. Il responsabile del procedimento per il presente Avviso è il dott. Fabrizio Cobis, dirigente dell'Ufficio II della Direzione generale della Ricerca del Ministero.

Articolo 19 **Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 20 **Modifiche dell'Avviso**

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Avviso saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it>.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio II

Articolo 21
Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo DI FELICE)

ELENCO ALLEGATI ALL'AVVISO:

Allegato 1: Aree tematiche

Allegato 2: *Project description*